

**Proposta di legge regionale
d'iniziativa del consigliere Elisa Tozzi**

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona

Art. 2 - Requisiti, cause di incompatibilità, revoca

Art. 3 - Elezione e durata in carica

Art. 4 - Indennità e rimborso spese

Art. 5 - Funzioni e compiti generali del Garante

Art. 6 - Poteri

Art. 7 - Criteri di azione

Art. 8 - Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti

Art. 9 - Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici

Art. 10 - Intervento su richiesta

Art. 11 - Intervento d'ufficio

Art. 12 - Risultato degli interventi

Art. 13 - Rapporti istituzionali

Art. 14 - Funzioni di difesa civica

Art. 15 - Cattiva amministrazione – definizione

Art. 16 - Intervento a tutela del diritto di accesso

Art. 17 - Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio

Art. 18 - Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 19 - Funzioni a garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 20 - Funzioni a garanzia delle persone con disabilità

Art. 21 - Funzioni a garanzia delle persone anziane

Art. 22 - Organizzazione dell'ufficio

Art. 23 - Disposizioni finanziarie

Art. 24 - Abrogazioni

Art. 25 - Disposizioni transitorie

Art. 26 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), dello Statuto;

Visto l'articolo 56 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce i diritti del bambino (articolo 24), degli anziani (articolo 25) e delle persone con disabilità (articolo 26);
2. La Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
3. La Regione Toscana, con l'articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto, persegue il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
4. La Regione Toscana, con l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;
5. La Regione Toscana, con l'articolo 56 dello Statuto, garantisce l'istituzione del difensore civico, tenuto a garantire a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione;
6. La Regione Toscana, con la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64, tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana,
7. E' necessario provvedere al riordino degli organi di garanzia istituiti dalla Regione, ampliandone le competenze, con riguardo alle persone con disabilità e agli anziani, e razionalizzandone il numero;
8. E' possibile perseguire gli obiettivi comunitari, costituzionali e statutari in merito alla difesa civica dei cittadini e alla promozione dei diritti delle persone private della libertà personale, degli anziani, dei minori e delle persone disabili tramite l'istituzione di un unico Garante regionale dei diritti della persona.

Approva la presente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito Garante.
2. Il Garante:
 - a) ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, esercita la funzione di difensore civico, garantendo la tutela non giurisdizionale delle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
 - b) promuove, protegge e facilita il perseguimento:
 1. dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 2. dei diritti delle persone private della libertà personale;
 3. dei diritti delle persone con disabilità;
 4. dei diritti delle persone anziane.
3. Il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione.

Art. 2

Requisiti, cause di incompatibilità, revoca

1. Può essere nominato Garante chi sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente e di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, di lavoro autonomo o in posizione dirigenziale di strutture pubbliche o private o in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali, svolta nel campo della difesa dei diritti dei cittadini o comunque nel campo giuridico-amministrativo.
2. Non possono essere nominati:
 - a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali e comunali;
 - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
 - c) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie;
 - d) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale.
3. L'incarico è incompatibile con l'esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
4. Il Presidente del Consiglio regionale ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante nominato a rimuoverla. Qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente.
5. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 3

Elezione e durata in carica

1. Al procedimento per la nomina del Garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. E' nominato il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Dopo la terza votazione infruttuosa, è nominato il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.
3. Il Garante dura in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta.
4. All'elezione del nuovo Garante, di norma, si procede due mesi prima della cessazione dal mandato del Garante in carica.

Art. 4

Indennità e rimborso spese

1. Al Garante spetta un'indennità mensile pari a quella dei consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).
2. Al Garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Garante, se superiore a 15 chilometri.

TITOLO II

Funzioni

CAPO I

Il Garante

Art. 5

Funzioni e compiti generali del Garante

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III, al capo IV, al capo V e al capo VI del presente titolo:
 - a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o su altri atti della Regione e degli altri enti o aziende dalla stessa dipendenti, riguardanti i diritti fondamentali della persona;
 - b) promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, in particolare degli infanti e degli adolescenti, delle persone private della libertà, delle persone con disabilità e delle persone anziane;
 - c) supporta, nei limiti di legge, i soggetti aventi titolo nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi;
 - d) esercita azioni di informazione, consulenza, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale;
 - e) promuove la conoscenza delle proprie attività, sollecitando le pubbliche amministrazioni ad informare i cittadini della facoltà di rivolgersi al Garante;
 - f) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti;
 - g) promuove il coordinamento delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale nel territorio regionale;

- h) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio e ricerca.

Art. 6 Poteri

1. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può:
 - a) consultare gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;
 - c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone a tutela delle quali il Garante interviene.
2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

Art. 7 Criteri di azione

1. L'accesso alle prestazioni del Garante è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità.
2. Il Garante:
 - a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;
 - b) ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale delle questioni a lui sottoposte e può promuovere un accordo ai sensi della legge 241/1990.
 - c) promuove la costituzione di organismi consultivi a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d'età;
 - d) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.
3. L'attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori, previa stipula di apposita convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e gli enti interessati.

Art. 8 Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti

1. Il Garante interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.

2. Il Garante può intervenire nei confronti degli enti locali con cui sia stata stipulata la convenzione di cui all'articolo 7, comma 3.
3. Il Garante può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.

Art. 9

Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici

1. Il Garante interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Garante promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all'attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.
3. Il Garante interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

Art. 10

Intervento su richiesta

1. Il Garante può intervenire su richiesta di singoli ed enti.
2. Il Garante può altresì intervenire su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali.
3. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.
4. Il Garante valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione.
5. Il Garante interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.
6. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Garante. La richiesta al Garante a tutela del diritto d'accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi e secondo la disciplina dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11

Intervento d'ufficio

1. Il Garante può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui agli articoli 8 e 9 o venga a conoscenza di atti lesivi dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Art. 12

Risultato degli interventi

1. Il Garante, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli 8 e 9 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.
2. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.
3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Garante comunica l'inadempimento ai competenti organi regionali.
4. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13
Rapporti istituzionali

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti.
2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.
3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.

CAPO II
Attività di difesa civica

Art. 14
Funzioni di difesa civica

1. Il Garante assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall'articolo 15, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Garante assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.
2. Il Garante svolge la funzione anche nei confronti dei contribuenti, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.
3. Nella propria attività, il Garante si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 15
Cattiva amministrazione – definizione

1. Si ha cattiva amministrazione quando:
 - a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
 - b) un atto sia stato formato o emanato oppure un'attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
 - c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
 - d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
 - e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.

Art. 16
Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il Garante, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l'accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.

2. L'accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Garante, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.

Art. 17

Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio

1. Il Garante affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, inclusi gli immigrati, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Garante si adopera affinché siano poste in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale.
3. La costituzione di parte civile nell'ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 compete al Garante.
4. L'Avvocatura regionale assiste il Garante in giudizio.

CAPO III

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 18

Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

1. Nello svolgimento delle funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, il Garante:
 - a) diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
 - b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - c) rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi regionali;
 - d) accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, anche con riferimento a strutture ospedaliere e a istituti di accoglienza, inoltre provvede a:
 1. fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
 2. segnalare agli enti locali situazioni di minori a rischio e sollecitare le amministrazioni competenti ad adottare misure di aiuto e sostegno;
 3. promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell'interesse dei minori;
 4. trasmettere la segnalazione alle autorità competenti nei casi di ipotesi di reato.
 - e) svolge la funzione di verifica, prevista nell'ambito della programmazione sociale e sanitaria regionale, anche in sede di aggiornamento annuale, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di intesa con le amministrazioni locali, delle attività svolte dai servizi sociali in ordine alle attività di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, anche nel corso di svolgimento di procedimenti giudiziari;
 - f) collabora strettamente e si raccorda con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza e svolgono azioni e attività nelle politiche di sostegno, tutela e promozione dei minori;
 - g) interviene, su richiesta, per garantire il diritto all'educazione e all'istruzione dei minori e provvede al monitoraggio del fenomeno del lavoro minorile e dell'accattonaggio;

- h) interviene, su richiesta dei genitori o del tutore del minore, nei confronti dell'amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
- i) promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) all'analisi e alla diffusione dei dati di vigilanza sulla programmazione televisiva e radiofonica, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i minori e gli adolescenti sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;
- j) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile e collabora agli interventi di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, quali, in particolare, l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;
- k) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività in sinergia con i soggetti territoriali e con i servizi sociali;
- l) stabilisce intese ed accordi con gli ordini professionali e gli organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- m) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- n) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- o) promuove la disponibilità fra i cittadini idonei ad assumere la funzione di tutela e di curatela dei minori, anche mediante la progettazione e l'organizzazione di idonei corsi ed iniziative di formazione.

2. Il garante svolge le funzioni di cui al comma 1, lettera j) avvalendosi della collaborazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro dei rapporti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

CAPO IV

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 19

Funzioni a garanzia delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:

- a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui al comma 1 dei quali venga a conoscenza;
- c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo;
- e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti di cui al comma 1;
- f) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti;
- g) promuove l'istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali nonché forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività di cui alla presente legge.

CAPO V

Attività di garanzia per le persone con disabilità

Art. 20

Funzioni a garanzia delle persone con disabilità

1. Il Garante, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, al fine garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali:

- a) rappresenta sul piano istituzionale e promuove i diritti e gli interessi delle persone con disabilità presso tutte le sedi regionali;
- b) promuove la piena integrazione delle persone con disabilità nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato;
- c) promuove la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per garantire il diritto all'educazione e all'istruzione e per agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico anche da parte degli alunni con disabilità, in particolare di quelli che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
- d) promuove la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disabilità e la piena integrazione sociale;
- e) pone in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori in relazione alle proprie competenze;
- f) favorisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei familiari, mediante azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;
- g) sollecita, in ambito regionale, le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
- h) interviene sulla base di segnalazioni relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi, violazione dei diritti ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alle persone con disabilità, o su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali;
- i) sollecita i soggetti privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse;

- j) quando la segnalazione riguarda il comportamento di un'impresa che ha sede nel territorio regionale il Garante può suggerire la cessazione del comportamento pregiudizievole e le modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo e qualora l'impresa continui nel comportamento ritenuto palesemente lesivo, il Garante può segnalare al settore dell'amministrazione competente il nominativo dell'impresa;
- k) promuove la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
- l) promuove studi e ricerche sulla condizione delle persone con disabilità, la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché l'organizzazione di iniziative proprie;
- m) promuove forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- n) promuove visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza o presenza di barriere architettoniche.

CAPO VI

Attività di garanzia per le persone anziane

Art. 21

Funzioni a garanzia delle persone anziane

1. Il Garante, al fine garantire alle persone anziane la piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'informazione e alla comunicazione, per consentire di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali:
 - a) vigila sull'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela delle persone anziane;
 - b) rappresenta i diritti e gli interessi degli anziani presso tutte le sedi istituzionali regionali;
 - c) recepisce le segnalazioni avanzate direttamente dagli anziani o per il tramite di loro associazioni rappresentative, con riferimento in particolare a violazioni della legislazione vigente e, previa opportuna verifica, assume, se necessario, le misure adeguate ad assicurare la corretta applicazione della medesima legislazione;
 - d) assume ogni iniziativa necessaria volta ad assicurare alle persone anziane l'erogazione delle prestazioni connesse al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, anche attivandosi, qualora ne ricorrano le esigenze, nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative;
 - e) predispose interventi per la tutela extra giurisdizionale del cittadino anziano;
 - f) fornisce consulenza informativa sulle tipologie di assistenza e patronato e per la soluzione di controversie tra il cittadino anziano e la pubblica amministrazione;
 - g) promuove forme di progettazione di interventi di natura socio-assistenziale per la tutela della salute e la promozione dell'inserimento del cittadino anziano;
 - h) controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati da strutture pubbliche e private;
 - i) sottopone all'autorità competente i casi di violazione dei diritti e di violazione di norme, previa formulazione di relativa istruttoria;
 - j) vigila sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;

- k) interviene nei confronti delle Strutture e degli Enti Locali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera k). Qualora tali omissioni o inosservanze permangano, propone agli organi titolari della vigilanza su tali Strutture ed Enti le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, ad informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere;
- l) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- m) segnala agli organi istituzionali competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
- n) collabora con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni rilevate.

TITOLO III Organizzazione

Art. 22 Organizzazione dell'ufficio

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l'attuazione del programma e per il funzionamento dell'Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, tenendo conto delle distinte funzioni previste dai capi II, III, IV, V e VI del titolo II anche sotto il profilo organizzativo.
3. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni del Consiglio regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l'organizzazione interna dell'Ufficio.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni finanziarie

1. Il Garante elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.
3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Garante assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere quelli finalizzati al funzionamento delle figure e delle strutture di cui alle leggi regionali 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) e 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).

Art. 24 Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
 - b) 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
 - c) 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).

Art. 25 Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione della presente legge, alla nomina del Garante si procede entro il 30 settembre 2022.
2. Il Garante comincia ad esercitare le proprie funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Fino al 31 dicembre 2022 il Difensore civico regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale continuano ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 26 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

RELAZIONE

La proposta di legge provvede ad istituire la figura del Garante regionale dei diritti della persona, andando ad abrogare quelle del difensore civico regionale, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

L'articolato, al Titolo I, oltre ad istituire il Garante, ne determina i requisiti, le cause di incompatibilità e di revoca, le modalità di elezione, la durata in carica, nonché l'indennità e i rimborsi spese.

Il Titolo II definisce le funzioni del Garante. Quelle generali sono determinate dal Capo I, mentre, nello specifico, le funzioni di difesa civica, di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, di garanzia delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di garanzia delle persone con disabilità, di garanzia delle persone anziane sono definiti dai Capi II, III, IV, V e VI.

Il Titolo III detta disposizioni sull'organizzazione dell'ufficio del Garante.

Il Titolo IV, infine, detta le disposizioni finali, quali le norme finanziarie, le abrogazioni, la disciplina transitoria e l'entrata in vigore della legge.